

R.G.P.U. n. 195-1/ /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 195-1/ /2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 01/12/2023 dalla Sig.ra

--

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. La ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge la ricorrente deriva dalla scarsità ed irregolarità dei flussi di reddito del nucleo familiare, soprattutto rivenienti dal lavoro della ricorrente.
3. La **ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sulla ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

Totale passivo		
PREDEDUZIONI	<i>netto</i>	<i>lordo</i>
Compenso OCC - Dott.ssa Roberta Vaselli	2.500,00	3.172,00
Spese prededucibili procedura stimate	500,00	500,00
		3.672,00
PRIVILEGIATI		
Legale ricorrente - Avv. Luca Lauricella	2.000,00	2.392,00
		2.392,00
CHIROGRAFARI	<i>Precisazione</i>	<i>residuo</i>
FIDITALIA S.p.A. (Credito al consumo)	30/01/2023	11.153,17
AGOS SpA (contratto di Finanziamento n.57040846/PP del 07/07/2017)	03/02/2023	17.841,15
AGOS SpA (Carta di credito)	03/02/2023	3.707,07
		32.701,39
TOTALE Creditori	Totale Passivo	35.093,39
TOTALE complessivo	<i>con costi procedura</i>	38.765,39

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 4 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 38.765,39 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per il mutuo ipotecario richiesto per l'acquisto dell'abitazione principale nonché dalle imposte inevase. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

5. Il **patrimonio del ricorrente**, risulta composto dal suo reddito personale, atteso che in qualità di titolare della ditta individuale percepisce un reddito medio mensile di € 1.350,00, nonché dall'automobile del valore di circa € 11.500,00.

6. Il **nucleo familiare** della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto dalla medesima ricorrente e dal figlio maggiorenne sebbene quest'ultimo sia dichiarato ormai economicamente indipendente. Le spese necessarie al **fabbisogno della sovraindebitata** vengono quantificate dalla ricorrente in circa euro € 1.050. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei dati ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

7. Per far fronte al proprio indebitamento la ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, la Dott.ssa . Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 14.400,00 riveniente da un versamento periodico mensile di € 300,00 per quattro anni, ovvero 48 mensilità a partire dalla comunicazione della presente sentenza di omologa.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione immediata benchè falciata dei creditori, mediante il versamento delle somme indicate ai creditori secondo le relative cause di prelazione. Secondo quanto prospetta l'OCC i versamenti andranno a soddisfare integralmente i crediti prededucibili nonché quelli privilegiati. I creditori chirografari residui saranno al contrario soddisfatti parzialmente nella misura del 25%.

10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

11. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile.

12. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato è titolare solo del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.

13. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**.

Il GD con decreto del 22/07/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 18/07/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo della precisazione del credito di CP_1.

14. Da ultimo occorre rilevare che nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 8-9 della relazione) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell’esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotta correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. In primis la norma, che appare unitaria e sembra fare riferimento ad un omogeneo concetto di prededuzione, pare fare riferimento ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa. Anche a voler riguardare unicamente la seconda parte della lett. d) essa fa riferimento alle prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore, per il buon esito dello strumento; di nuovo quindi la norma sembra presupporre l’instaurazione della procedura di sovraindebitamento e non potersi riferire ai crediti sorti anteriormente. D’altronde il compenso del professionista legale non pare potersi ritenere necessario al buon esito dello strumento, anche per le considerazioni su cui v. infra secondo cui il contributo del legale è del tutto eventuale ed accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla legge. D’altronde la relazione di accompagnamento al codice della crisi in merito alla modifica della lett. d) si limita ad affermare che il correttivo interviene “modificando la lettera

d) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di "procedure concorsuali" ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza", pertanto l'intervento del correttivo sul punto non modifica l'impianto normativo e non si pone l'obiettivo di introdurre nuove ipotesi di prededuzione. Il Codice della crisi d'altronde, non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiarasse prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla relativa classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

16. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi.

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla

--

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Così deciso in Pisa, il 2/09/2025

Il giudice

Dott.ssa Laura Pastacaldi